



Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 06/04/2020 al 21/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
FRANCO FERRAIOLI

UFFICIO DEL SINDACO

Angri, data del protocollo

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINANZA DI OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE PROTETTIVE PER NASO E BOCCA

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUOELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute del 17/03/2020 recante disposizioni per i soggetti che rientrano in Italia;

VISTA la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

VISTO e **RICHIAMATO** il DPCM 01/04/2020;

CONSIDERATA l'opportunità di attuare più idonee ed efficaci strategie per garantire livelli igienico-sanitari sempre più elevati al fine di ridurre la diffusione del contagio da coronavirus, anche in considerazione dell'assenza di precedenti esperienze in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19;

RILEVATO che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus resta, allo stato attuale, l'eliminazione dei contatti tra persone;

RITENUTO opportuno porre in essere quanto necessario per una compiuta azione di prevenzione, l'assunzione di ogni misura volta al contenimento del contagio, individuando, pertanto idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 833/78;

RITENUTA altresì la presente ordinanza una misura urgente idonea alle finalità di cui sopra, non in contrasto con le misure statali o regionali;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con norme governative e regionali, le seguenti misure:

- 1) per qualsiasi motivo e ogni volta ci si reca fuori dalla propria abitazione, l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali per proteggere sé stessi e gli altri dal contagio da covid-19, utilizzando sempre una mascherina o, in subordine e non in alternativa, qualunque altro indumento e/o tessuto a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- 2) l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro in qualsiasi contatto sociale, con maggiore attenzione alle file per l'accesso agli esercizi commerciali e servizi di pubblica utilità;
- 3) ai titolari e gestori delle attività commerciali consentite nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 l'obbligo di esporre all'esterno dei propri locali cartelli che vietano l'ingresso se sprovvisti di mascherina;
- 4) ai titolari e gestori delle attività commerciali consentite nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 l'invito a fornire all'ingresso ai propri clienti dispositivi di protezione individuali monouso e soluzioni idroalcoliche, qualora sprovvisti.

DISPONE

l'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;

Alla Prefettura di Salerno;

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri;

Alla Polizia Locale.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza dal 06/04/2020 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, salvo diverse disposizioni.

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, entrato in vigore del 26/03/2020, si dispone: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6"*, è sostituita dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 05.04.2020

Il Sindaco
Ing. Cosimo Ferraioli

